



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai seguenti magistrati:

dr. Rita	Sannite	Presidente
dr. Maria Luisa	Ciangola	Consigliere
dr. Paola	De Nisco	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale ai sensi dell' art. 281 sexies cpc

nella causa in grado di appello iscritta al n° 256/17 del ruolo generale e promossa con ricorso depositato

DA

COMUNE di SAN GIOVANNI TEATINO, in persona del sindaco pro tempore (c.f./p.i. 80001770694) elettivamente domiciliato in Modena via Canalino 36, presso lo studio dell'avv. Cristina Ursoleo, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso e giusta delibera di GM n. 308/2016;

- appellante-

CONTRO

FERAGALLI Livio, nato a San Giovanni Teatino il 7/11/1965 (c.f. FRG LVI 65S07 D690V) elettivamente domiciliato in Penne c.so Alessandrini n. 95 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cutilli, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

- appellato-



OGGETTO

Appello avverso la sentenza n. 311/16 pronunciata dal Tribunale di Chieti il 11/11/2016

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Il Comune di San Giovanni Teatino ha impugnato la sentenza in epigrafe, che in accoglimento del ricorso proposto da Feragalli Livio, dipendente con inquadramento nella categoria D1 e in assegnazione presso il servizio di Polizia Municipale, lo ha condannato ad attribuire al medesimo mansioni riconducibili alla categoria di appartenenza (istruttore direttivo), vicarie e/o di collaborazione con il comandante ovvero comportanti la responsabilità di uno specifico servizio e al pagamento della somma di € 6.585,96, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale, della somma di € 95,80, oltre accessori, a titolo di rimborso spese mediche, e della somma di € 49.160,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della dequalificazione.

In particolare ha eccepito: 1) la violazione e la falsa applicazione della normativa in tema di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione e in particolare dell'art. 109 d.lgs 267/2000, per avere il primo giudice sostanzialmente ritenuto che il Feragalli avesse *“un diritto”* a mantenere l'incarico di comandante senza limiti di tempo, nonostante fosse privo della qualifica richiesta (il posto di comandante è D3 mentre egli è inquadrato in D1), apoditticamente affermato che la copertura del posto di comandante mediante convenzionamento aveva prodotto *“un indubbio aggravio di costi”* e basato la ricostruzione ritorsiva della revoca dell'incarico unicamente sulla base della deposizione del teste Guerci senza tener conto di quelle del teste Cacciagrano, che le ha smentite, e della circostanza che al Feragalli l'incarico è stato rinnovato per due volte fino alla fine del 2012; 2) la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in relazione all'affermato demansionamento, basata solo sulle deposizioni delle testi La Torre ed Esposito, senza tenere conto delle numerose e diverse altre deposizioni specificamente richiamate; 3) la violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs 165/2001 in tema di mutamento delle mansioni e del CCNL Enti Locali 31/3/199 in tema di classificazione e inquadramento dei lavoratori, per aver il giudice di primo grado non correttamente valutato il materiale probatorio e in particolare per non aver tenuto conto del fatto che il Feragalli impartiva ordini e coordinava il personale in assenza del comandante, svolgeva la funzione di capo pattuglia e quindi mansioni rientranti nei

compiti di direzione e nella predisposizione di atti e documenti amministrativi, per il cui esercizio gli era stata assegnata una stanza, munita di telefono e computer, sia pur con qualche ritardo riconducibile al trasferimento presso altri locali e alla lunga assenza per malattia del Feragalli; 4) la violazione dell'art. 414 n. 5 c.p.c. per avere il primo giudice posto a base della decisione prove orali e documentali rispetto alle quali il ricorrente in primo grado era decaduto; 5) la carenza e incongruità della liquidazione sia del danno da dequalificazione professionale, calcolato in via equitativa nel 25% in mancanza di puntuale prova e nonostante la differenza stipendiale tra la categoria D e quella C (alla quale sarebbe stato provvisoriamente assegnato) risulti inferiore al 25%, sia del danno non patrimoniale fondato su una Ctu, contestata in quanto redatta in mancanza di documentazione medica specialistica e intrinsecamente contraddittoria. Ha concluso pertanto per l'integrale rigetto delle domande avanzate nei propri confronti.

Feragalli Livio ha resistito al gravame, contestandone specificamente tutti i motivi.

Il primo motivo di appello è infondato.

L'appellante Comune assume innanzitutto l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha ritenuto la revoca dell'incarico di comandante della PM "*ritorsiva e persecutoria*", per avere il primo giudice sostanzialmente affermato l'esistenza di un "*diritto*" del Feragalli a mantenere detto incarico senza limiti di tempo.

La censura è priva di fondamento atteso che in nessun punto della sentenza il primo giudice ha mai affermato l'esistenza di un simile diritto: le conclusioni raggiunte trovano invece il loro fondamento nel corposo compendio istruttorio che ha fornito piena prova di una progressiva ed ingravescente attività di vessazione e discriminazione che hanno portato alla emarginazione lavorativa del Feragalli all'interno del corpo di PM già da lui diretto. Tali condotte, oggetto specifico dei successivi motivi di impugnazione, saranno esaminate nel prosieguo. Occorre tuttavia qui precisare che la finalità "*epurativa*" realizzata dalla nuova compagine amministrativa (nelle persone in particolare del sindaco Luciano Marinucci e dei sigg.ri Paolo e Marco Cacciagrano) è stata affermata dal primo giudice non solo sulla base delle dichiarazioni del teste Guerchi, ma anche su quelle del teste D'Andreamatteo, il quale ha puntualmente ribadito quanto affermato dal primo e cioè che il consigliere comunale Cacciagrano Marco nel corso di una cena gli aveva detto "*che tra i suoi obiettivi vi era quello di togliere al ricorrente (Feragalli)*



l'incarico di comandante in quanto inaffidabile perché troppo amico dell'ex sindaco ..." ed *"avrebbe potuto raccontare all'ex sindaco cosa succedeva in Comune"*. L'univocità delle dichiarazioni acquisite non appare superabile dalle invocate dichiarazioni del predetto Cacciagrano, il quale in via diretta si è reso responsabile della condotta mobbizzante posta ai danni del Feragalli e che per tale motivo è astrattamente esposto ad azione di responsabilità contabile come ribadito in più occasioni anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. per tutte Corte dei Conti sent. giur. Toscana n. 183 del 18/7/2016; giur. Lazio n. 390 del 24/9/2015).

In secondo luogo l'appellante lamenta l'erroneità dell'affermazione per cui la copertura del posto di comandante mediante convenzionamento avrebbe prodotto *"un indubbio aggravio di costi"* rispetto alla copertura con un *"dipendente interno"* in quanto *"indimostrata e aprioristica"*. Anche la doglianza in esame non è condivisibile atteso che dalla lettura degli artt. 8 e 10 della convenzione prodotta agli atti (doc. 26 nel fascicolo del Feragalli) emerge che il Comune ha assunto su di sé l'onere economico di pagamento dei compensi ordinari del nuovo comandante in proporzione alle ore di lavoro (anche straordinario) prestate e delle spese di rimborso delle spese di viaggio *"indipendentemente dalla percentuale di partecipazione"*.

Il secondo ed il terzo motivo di gravame, tesi a contestare l'affermato demansionamento del Feragalli sotto il profilo fattuale e giuridico, non sono meritevoli di accoglimento.

In sostanza l'appellante Comune deduce la non corretta lettura del materiale probatorio, che privilegia solo alcuni elementi trascurando del tutto altri, e il non corretto inquadramento delle mansioni effettivamente svolte in relazione alle mansioni che il CCNL 31/3/1999 ascrive alla categoria D.

In punto di fatto è pacifico e documentato in atti che il Feragalli è stato nominato dall'amministrazione insediatasi a metà del 2011 responsabile del servizio di PM con provvedimento n. 13 del 5/7/2011, prorogato due volte fino al 28/11/2012.

Tale nomina tuttavia è stata accompagnata da una serie di comportamenti che nella sostanza hanno privato di contenuto la nomina stessa, rendendo più evidente la volontà della nuova amministrazione di delegittimare ed emarginare il Feragalli.

I più eclatanti possono essere individuati nei seguenti fatti.

Innanzitutto a fronte della nomina dell'appellato a responsabile del servizio di PM la nuova amministrazione ha consentito al Buranello (all'epoca sottotenente e quindi di grado inferiore rispetto al Feragalli) di svolgere di fatto dette mansioni anche firmando atti di rilevanza esterna in qualità di "responsabile del servizio". La circostanza è provata documentalmente (cfr. docc sub 21 da 1 a 6) e non è neppure contestata dall'appellante amministrazione, che si difende affermando l'assenza per malattia dell'appellato in detto periodo. La giustificazione è incongruente atteso che il Feragalli è stato assente per malattia dal 19/9/2012 al febbraio 2013, mentre le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico e l'ordine di modifica della viabilità recano tutti date comprese tra il 6/9/2011 e il 19/12/2011.

In secondo luogo vi è la vicenda relativa alla promozione del sottotenente Buranello a tenente a due stelle il 25 febbraio del 2012. A norma dell'art. 57 del regolamento comunale approvato il 28/7/2011 (dalla nuova amministrazione) "il Sindaco su proposta del responsabile del servizio dispone con proprio provvedimento l'attribuzione dei gradi degli appartenenti alla Polizia Municipale nel rispetto dei contenuti del presente regolamento", ebbene detta nomina è stata fatta senza che il Feragalli ne fosse stato neppure informato. L'amministrazione si difende affermando che a norma dell'art. 23 dello stesso regolamento il Buranello aveva diritto alla nomina, che quindi non era discrezionale. La questione è mal posta: non è in discussione la legittimità della nomina in sé, ma la procedura seguita in palese violazione del richiamato art. 57 che si riferisce in maniera ampia alla "attribuzione di gradi" e quindi a tutte le nomine, che comunque devono essere conformi al contenuto del regolamento, ivi compreso l'invocato art. 23.

In terzo luogo viene in rilievo la revoca o meglio la mancata nomina nel luglio del 2012 del Feragalli a presidente della commissione di concorso per l'assunzione a tempo determinato di agenti di PM. La circostanza è pacifica e l'amministrazione si difende affermando che l'avv. Melchiorre con la sua "presumibile esperienza" "poteva dare garanzia di efficienza e buon funzionamento dei lavori della Commissione". Le competenze e le capacità dell'avv. Melchiorre non sono qui in contestazione, tuttavia la nomina si pone in palese contrasto con l'art. 9 lettera (F del regolamento approvato dalla nuova giunta il 28/7/2012, che tra le attribuzioni del comandante prevede la partecipazione alle commissioni di concorso relativi al personale della polizia municipale, e con l'art. 27 seconda parte del regolamento

approvato il 20/1/2011, che prevede che il *“presidente della commissione è di norma individuato nel soggetto responsabile della struttura nella quale è collocato il posto messo a concorso”* e che solo in caso di assenza o impedimento *“la scelta del presidente è rimessa alla discrezione dell'organo competente alla nomina della commissione”*. Il Feragalli quindi di diritto doveva assumere la presidenza della commissione.

Al rientro dalla malattia, protrattasi come già detto dal 19 settembre 2012 al febbraio 2013, il Feragalli è stato privato anche di una postazione di lavoro effettiva.

Il teste comandante Torrese ha dichiarato che il trasloco del servizio di PM da via d'Azeglio presso i nuovi locali di largo Wojtyla è stato effettuato prima che lui prendesse servizio e cioè prima dell'1/12/2012. Ebbene a distanza di circa 3 mesi l'amministrazione non aveva provveduto all'assegnazione al Feragalli, di alcuna postazione lavorativa: la teste Esposito ha affermato che *“dopo il rientro dalla malattia il ricorrente si sedeva alla reception in quanto non aveva una sua postazione”*, contrariamente a tutti gli addetti della PM; tale ultima circostanza è stata confermata anche dal comandante Torrese (*“quando c'ero io ognuno aveva una postazione fissa di lavoro, ferma restando la possibilità di appoggiarsi anche in altre stanze”*), nonché dai testi Diodato (che ha dichiarato di condividere la stanza con Buranello) e D'Amore (al quale era stata assegnata la stanza insieme alla Pesolilla).

L'assegnazione della stanza n. 4 utilizzata dal messo comunale alla luce delle dichiarazioni assunte appare comunque del tutto silente. Dalle foto prodotte dall'appellato (doc. 13) e confermate dal comandante Torrese si rileva che la scrivania è addirittura priva di sedia oltre che di PC e di telefono, nonostante questi avesse dato ordine di attrezzare la postazione (cfr. dichiarazioni del teste Cacciagrano) e che il Feragalli per sedersi o accedere al PC o al telefono dovesse chiedere il permesso al messo comunale o al LSU che occupa la postazione del front-office lo ha confermato anche la teste La Torre, la quale ha anche ricordato che *“la stanza è stata sistemata in maniera graduale nell'arco di qualche mese”* e che in ogni caso la stessa è sempre stata usata anche da lei oltre che dall'agente Esposito. Il telefono è stato addirittura assegnato al Feragalli solo nel settembre 2014 (a distanza di quasi un anno dall'inizio del presente giudizio) come risulta dai documenti prodotti all'udienza del 11/11/2014 (docc. 48 e 49 nel

fascicolo dell'appellato) e come emerge dalla mancata indicazione del nominativo del Feragalli nella tabella affissa nella postazione del front-office in data precedente (cfr. doc. 45 ibidem). Quanto all'uso del computer occorre poi ribadire quanto già affermato dal primo giudice e cioè che al Feragalli non era stata data la password Super che consentiva l'accesso al programma di controllo delle targhe, di cui era già in possesso prima dell'assenza per malattia (cfr. dichiarazioni della teste Esposito). La stessa amministrazione ammette nella sua comparsa di costituzione (cfr. pag. 25 costituzione di primo grado) che detta password *“è stata presa in carico dal comandante”*.

Alla situazione logistica fanno eco le mansioni attribuite al Feragalli dopo il suo rientro in servizio.

Il comandante Torresi ha ammesso che per alcuni giorni dopo il suo rientro l'appellato *“non ha svolto alcuna attività”*, mentre successivamente ha svolto i seguenti servizi *“controllo sul territorio, vigilanza all'uscita delle scuole, vigilanza stradale, controllo del disco orario”*. Tali servizi sono stati pacificamente prestati anche successivamente alla cessazione dell'incarico di comandante da parte del Torrese e dopo l'assunzione dello stesso incarico da parte del Di Pompo. Anche ammettendo che dette attività siano state svolte dal Feragalli quando rivestiva il ruolo di comandante, ciò non toglie che la natura esecutiva propria di detti incarichi, in mancanza di formali assegnazioni di servizi di responsabilità, integri una dequalificazione.

Tali conclusioni sono contestate dal comune di San Giovanni sulla base della affermazione che l'appellato avrebbe svolto compiti di direzione, di coordinamento e controllo nell'esecuzione dei servizi e di supporto tecnico operativo consistenti nel conferimento dell'incarico di responsabile della viabilità, nell'assunzione del ruolo di capo pattuglia e nella predisposizione degli ordini di servizio giornalieri.

Quanto al primo aspetto la deduzione risulta smentita sia storicamente che documentalmente. Il comandante Torrese ha dichiarato di non aver mai formalizzato alcun incarico di responsabile del settore viabilità in quanto *“non era stato istituito il fondo per il conferimento delle posizioni organizzative”* (nello stesso senso è anche la dichiarazione a sua firma in data 26/3/2014 nel fascicolo dell'appellante); eppure dalla stampa del sito web della Polizia Municipale di San Giovanni in data 8/5/2013 (antecedente alla cessazione dell'incarico da parte del Torrese avvenuta il 15/5/2013) risulta che l'incarico *de quo* è stato conferito al M.llo ord. D'Amore, avente una qualifica inferiore a quella dell'appellato e detta

attribuzione è confermata anche nella stampa aggiornata al 16/7/2013 (quando aveva già preso servizio il comandante Di Pompo) e in quella al 11/4/2014.

Quanto alla assunzione del ruolo di capo pattuglia è sufficiente rilevare che il ruolo è rivestito dal più alto in grado facente parte della pattuglia in servizio e che il Feragalli ha una qualifica superiore rispetto a tutto il personale in servizio con la sola eccezione del comandante (Torrese prima e Di Pompo poi, aventi qualifica D3) e del tenente Buranello (di pari qualifica D1). Non vi è stato quindi nessun conferimento di incarichi specifici, ma solo il rispetto formale della gerarchia esistente. E che si trattò solo di apparente rispetto lo si desume dalle dichiarazioni della teste Esposito, la quale ha ricordato che il comandante Torresi la contattò sul cellulare di servizio per dirle *“di chiamare il ricorrente e di farlo venire insieme a me a controllare il disco orario”*.

Quanto agli ordini di servizio occorre innanzitutto sottolineare che il comandante Torresi ha precisato di avere dato incarico al Feragalli di redigere gli ordini di servizio giornalieri, mentre quelli settimanali erano di competenza del tenente Buranello.

L'art. 35 del regolamento in data 28/7/2011 stabilisce che *“il Comandante o chi lo sostituisce ... dispone di ordini di servizio di norma settimanale, indicando per ciascun dipendente turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento di servizio. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi sul foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero in caso di necessità impartiti anche verbalmente ...”*. A fronte del contenuto specifico dell'ordine di servizio settimanale (ragionevolmente diretto ad una minima programmazione delle attività) come statutariamente previsto né l'amministrazione appellante né il teste hanno chiarito quale contenuto e quale finalità avessero gli ordini di servizio giornalieri.

Dall'esame dei fogli di servizio prodotti da entrambe le parti risulta inoltre che i fogli di servizio (composti da due parti una *“servizi da effettuare”* e l'altra *“rapporto sulle attività effettuate”*) risultano compilati (per la maggior parte solo in una delle due sezioni) non solo dall'appellato, ma anche da altre persone e la circostanza è stata confermata anche dal comandante Torresi in sede testimoniale. Tale evidenza, tenuto conto del fatto che detti ordini nell'assunto dell'appellante avrebbero dovuto essere redatti dal Feragalli anche per i turni nei quali non era presente, che quest'ultimo non risulta essersi

assentato dal suo rientro in servizio fino alle modifiche introdotte dal Di Pompo (di cui in prosieguo), che i testi hanno riferito che la consegna dei medesimi avveniva anche da parte del tenente Buranello e dell'ulteriore elemento che in gran parte non sono stati neppure siglati dal comandante di PM (nonostante l'apposita dicitura), non consente di riconoscere a detti "fogli di servizio" altro valore se non quello di mere "relazioni di servizio" e non di ordini in senso proprio.

In ogni caso occorre rilevare come nella stessa ricostruzione dell'appellante Comune (cfr. pag. 21 della comparsa di costituzione di primo grado) dall'inizio di luglio del 2013 il comandante Di Pompo ha iniziato a *"predisporre i turni settimanali apportando sostanziali modifiche e cioè riportando i nominativi degli operatori in servizio; la tipologia di servizio da espletare nella fascia orario di 6 ore per ogni singolo turno; l'indicazione del mezzo in dotazione; l'evidenziazione, per ogni singolo turno id lavoro, di un capo pattuglia, al quale veniva affidata la direzione dei compiti assegnati e di ogni attività svolta durante il servizio"*. Ogni funzione di direzione e coordinamento del personale è stata pertanto accentrata nella figura del comandante: conseguentemente a tutto voler concedere a partire da luglio del 2013 anche il Feragalli è stato privato anche dell'incarico *de quo*.

Quindi in definitiva nessuna mansione riconducibile alla categoria di appartenenza di istruttore direttivo di categoria D è stata conferita al Feragalli non avendo lo stesso svolto né mansioni di sostituzione e/o collaborazione con il comandante né mansioni che comportino la responsabilità di uno specifico servizio, con assegnazione di compiti istruttori e di predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi. Di contro risulta documentalmente provato che dette mansioni sono state attribuite a personale di qualifica inferiore: responsabili del servizio viabilità e dell'ufficio attività artigianali e commerciali e violazioni del regolamento di polizia urbana sono infatti due sottufficiali (il primo maresciallo ordinario ed il secondo maresciallo maggiore), mentre responsabile del servizio contravvenzioni, servizi demografici e impianti pubblicitari un semplice agente (cfr. visure web sub docc. 29 e 38 nel fascicolo dell'appellato). Le considerazioni che precedono impongono l'integrale conferma sul punto della sentenza di primo grado.

Il quarto motivo di gravame è inammissibile prima ancora che infondato.

Alla prima udienza di discussione il giudice di primo grado, tenuto conto della richiesta di ulteriori prove



(storiche e documentali) avanzata dal Feragalli, ha concesso al resistente Comune un termine per controdedurre ed articolare eventuali ulteriori prove ritenute necessarie in relazione alle deduzioni e alle richieste rappresentate in udienza; all'esito ha ammesso le prove articolate dal ricorrente in prima udienza (implicitamente quanto a quelle storiche ed esplicitamente quanto a quelle documentali) in quanto rese necessarie a seguito del difese del resistente Comune.

Dette ragioni non sono state oggetto di censura, essendosi l'odierno appellante limitato anche in questa sede a dedurre la tardività della loro richiesta.

In ogni caso con riferimento alle prove storiche (in relazione alle quali il primo giudice ha implicitamente aderito alle difese del ricorrente), questa Corte non può non rilevare che le stesse si sono rese necessarie in relazione alla deduzione da parte del resistente Comune di fatti (non uso dei gradi, possibilità di tutti gli operatori di accedere a determinati programmi gestionali, occasionalità nell'assegnazione di alcuni servizi- per cui era già stata articolata specifica e tempestiva capitolazione) finalizzati a contrastare le circostanze allegate dal ricorrente a base delle domande e quindi aventi chiara natura di controprova.

Infine, occorre rilevare come la Suprema Corte anche di recente (cfr. Cass. sent. n. 1916 del 25/01/2018) abbia affermato che *“nel rito del lavoro, la valutazione, ex art. 420, comma 5, c.p.c., in ordine alla rilevanza dei mezzi di prova, ed al fatto che la loro proposizione tempestiva non fosse altrimenti possibile - o perché la necessità della richiesta sia sorta per effetto di fatti adottati a difesa dalla controparte o a sostegno di domande riconvenzionali, ovvero in relazione ad una inaspettata contestazione sollevata dall'avversario su di una circostanza che poteva ragionevolmente considerarsi pacifica, o anche a seguito della contestazione della prova documentale allegata "ab origine", ritenuta dalla parte istante quale prova idonea a sostenere i fatti dedotti in giudizio - appartiene all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è preclusa ove si siano tenute precedenti udienze in cui non è stata svolta alcuna attività perché le parti avevano concordemente richiesto rinvii finalizzati al componimento della lite”*.

Il quinto motivo di gravame è infondato.

L'appellante lamenta la liquidazione dei danni da dequalificazione professionale e non patrimoniali subiti

a seguito del demansionamento posto in essere a far data da maggio 2011.

Quanto al danno patrimoniale assume l'arbitrarietà della percentuale del 25% individuata dal Tribunale in via equitativa ed in assenza di prova e la sua eccessività in relazione alle differenze stipendiali tra la categoria C (alle cui sarebbe stato in ipotesi adibito il Feragalli) e quella D di appartenenza.

Sotto il primo profilo occorre ricordare in punto di diritto il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 22167 del 22/9/2017) per cui *“in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”*. Nella specie il giudice di primo grado ha accertato l'esistenza in concreto di un danno da dequalificazione tenuto conto della particolare rilevanza dell'incarico prima rivestito (comandante della Polizia Municipale) e della lunga esperienza maturata nel corpo, della durata dello svuotamento degli incarichi (circa due anni), della palese finalità persecutoria accertata in giudizio della condotta posta ai danni del Feragalli. La *“prevedibile risonanza che la vicenda deve aver avuto nell'ambito di un comune di piccole dimensioni”* è quindi un elemento ulteriore, richiamato *ad abundantiam* solo per sottolineare il discredito dell'autorevolezza necessaria a ricoprire ruoli direttivi o di responsabilità, che si aggiunge agli indici elaborati dalla giurisprudenza.

Sotto il secondo profilo questa Corte si limita a rilevare che la percentuale non può essere rapportata alla differenza tra la qualifica di appartenenza e quella inferiore, atteso lo svolgimento per un lunghissimo periodo di tempo di mansioni, quelle di comandante, riconducibili ad un profilo superiore (D3) a quello di inquadramento (D1) e quindi alla perdita di un ben più rilevante bagaglio professionale.

Quanto al danno non patrimoniale, questa Corte rileva innanzitutto che le doglianze sono conseguenza di una lettura parziale e frammentata della relazione di CTU che non collega l'esordio della patologia depressiva (*“riscontrata a mezzo di esami clinici”* cfr. pag. 10 della relazione di Ctu e pag. 8 dove si dà

atto della conclusione diagnostica dei test psicologici somministrati dal dipartimento di psichiatria dell'ASL di Chieti in data 17/12/2012) alla revoca dell'incarico di comandante, ma agli episodi dedotti in giudizio e sopra accertati susseguitisi dal settembre 2011, che hanno avuto obiettiva rilevanza patologica quantomeno da luglio del 2012. Non vi è pertanto alcuna contraddizione ed il nesso causale è con evidenza individuato nell'inasprirsi degli atteggiamenti avversativi in ambito lavorativo: a creare ansia e depressione non è stata cioè l'attività lavorativa in sé quanto piuttosto i fattori ambientali di isolamento e svilimento della propria professionalità. Anche il periodo di circa sei mesi di separazione dalla coniuge è chiaramente individuata dal Ctu come conseguenza del disagio lavorativo vissuto dal Feragalli *“che ha determinato un mutamento dei rapporti interpersonali e, conseguentemente, ha condizionato pesantemente anche i rapporti familiari”*.

In punto di quantificazione l'appellante Comune non ha indicato carenze o deficienze diagnostiche o denunciato errori tecnico-scientifici nella stesura della ctu, alla quale questa Corte ritiene di aderire, ma si è limitato a prospettare una mera non congruità delle valutazioni svolte (*“del tutto incongrua è altresì la conseguente quantificazione del danno sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, nella misura, davvero abnorme, di € 49.160,00 a titolo di danno non patrimoniale”*, cfr. pag. 20 del ricorso in appello). Tali censure sono inammissibili a fronte dell'univoco e consolidato orientamento della Suprema Corte per cui *“Nel giudizio in materia di invalidità, i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte ...”* (cfr. Cass. n. 569 del 12/01/2011; n. 1652 del 03/02/2012).

Le considerazioni che precedono impongono l'integrale rigetto dell'appello.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in data 11/11/2016 n. 311 del Tribunale di Chieti in funzione di giudice del lavoro, così decide nel contraddittorio delle parti:

rigetta l'appello;

condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate nella misura di € 7.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA;

dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.

L'Aquila, il 12/4/2018

Il Presidente
dr. Rita Sannite

Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco